



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURO ORLANDI

Seduta del 04/10/2018

FATTO

Esponde parte ricorrente di essere titolare di un mutuo in franchi svizzeri erogato dalla convenuta. Si duole che l'importo del capitale residuo necessario per l'estinzione risulti superiore a quanto dovuto a causa della conversione in franchi svizzeri. Sostiene che la clausola di riconversione prevista dall'art. 7 del contratto di mutuo sia nulla per vessatorietà. Essa infatti non esporrebbe in modo sufficientemente chiaro le modalità di indicizzazione nel caso di estinzione anticipata del rapporto.

Domanda l'accertamento della nullità della clausola di rivalutazione prevista dall'art. 7 del mutuo e, per l'effetto, l'esclusione della voce "rivalutazione" dal prospetto informativo per l'estinzione anticipata del rapporto.

L'intermediario eccepisce di aver illustrato chiaramente – in sede di riscontro al reclamo – il funzionamento dei meccanismi di indicizzazione propri del mutuo e la conseguente incidenza degli stessi sull'elaborazione del conteggio estintivo. La clausola di indicizzazione non determinerebbe alcuno squilibrio tra le parti, poiché l'andamento del Franco svizzero potrebbe concretizzarsi in uno svantaggio, come in un vantaggio per il cliente.

Domanda il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda la trasparenza e la legittimità dell'art. 7, del quale il cliente chiede l'accertamento dell'invalidità. Recita la clausola: *"ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito, nonché gli eventuali arretrati che fossero dovuti, verranno calcolati in Franchi Svizzeri in base al "tasso di cambio convenzionale", e successivamente verranno*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

convertiti in Euro in base alla quotazione del tasso di cambio Franco Svizzero/Euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato su "il sole 24 Ore" nel giorno dell'operazione di rimborso".

Sono così previste due operazioni: dapprima il calcolo del capitale residuo in Franchi Svizzeri sulla base del tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente la conversione in Euro sulla base del tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, subendo il cliente la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo.

Nel merito della domanda, la legittimità del disposto dell'art. 7 del contratto è stata già sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF (cfr. dec. 4135/2015; 5855/2015; 5866/2015; 5874/2015), il quale ne ha statuito la nullità. Tale clausola, infatti, non esporrebbe *"in maniera trasparente e inequivoca il meccanismo di calcolo applicabile in occasione dell'estinzione anticipata; tutto ciò in contrasto con la disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (recepita dall'ordinamento nazionale attraverso l'adozione del Codice del Consumo)."* (Coll. Coordinamento 5866/2015). La violazione del principio di trasparenza implica il carattere abusivo della clausola ai sensi dell'art. 36 cod. cons, laddove si determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivante dal contratto.

Dalla nullità discendono corollari di disciplina, segnalati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui *«l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 – afferma la Corte - deve essere interpretato nel senso che, [...] ove un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non può sussistere dopo l'eliminazione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta a una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest'ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva».*

Il Collegio di coordinamento ha chiarito che, tenuto anche conto della Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la nullità della clausola abusiva ai sensi dell'art. 36 cod. cons. implica l'applicazione della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio. Nel caso di specie, l'art. 125-sexies, 1° comma, T.U.B. (corrispondente all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE) così statuisce: *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore"*. Su questa linea si colloca l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. I 10 settembre 2013, n. 20686), secondo cui l'accertata nullità della clausola concernente le modalità del calcolo degli interessi non travolge il contratto, ma impone al giudice un nuovo calcolo degli stessi.

Il caso va, dunque, deciso alla stregua dei principi sopra esposti.

In ragione della nullità della clausola e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., l'intermediario dovrà svolgere il conteggio della anticipata estinzione del finanziamento applicando i principi sopra enunciati. In particolare, posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola contrattuale nulla. Ogni altra domanda o eccezione rimane assorbita.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 25467 del 04 dicembre 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA